

CONVENZIONE TRA

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Puglia e Basilicata- (di seguito denominato PRAP) con sede in Bari - Corso Alcide De Gasperi, 309 - rappresentato dal Provveditore **dott. Pierpaolo D'Andria**;

e

Corte di Appello di Lecce con sede in Lecce, Viale Michele De Pietro n.10, rappresentata dal Presidente **dott. Roberto Maria Carrelli Palombi**, domiciliato per il presente atto presso la sede della Corte di Appello che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce con sede in Lecce, Viale Michele De Pietro n. 23, rappresentata dal Procuratore Generale della Repubblica, **dott. Ludovico Vaccaro**, domiciliato per il presente atto presso la sede della Procura Generale della Repubblica, che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con sede in Lecce, Viale Michele De Pietro n. 23, rappresentato dal Presidente **dott. Giuseppe Mastropasqua**, domiciliato per il presente atto presso la sede dello stesso Tribunale, che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

Tribunale di Lecce con sede in Lecce, Viale Michele De Pietro, rappresentata dal Presidente **dott. Antonio Del Coco**, domiciliato per il presente atto presso la sede del Tribunale che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

Procura Repubblica presso il Tribunale di Lecce con sede in Lecce, Viale Michele De Pietro n. 23, rappresentata dal Procuratore della Repubblica, **dott. Giuseppe Capoccia**, domiciliato per il presente atto presso la sede della Procura della Repubblica, che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Ufficio che rappresenta;

e

Comune di Lecce con sede in Lecce in Via Rubichi n. 16, rappresentato dal sindaco **sen. Adriana Poli Bortone**, che nella predetta qualità agisce in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione comunale che rappresenta.

PREMESSO CHE

- l'art. 27 co. 3 della Costituzione prevede che: *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;
- La Legge del 26 luglio 1975 n. 354 recante *"Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà"* e successive modifiche e integrazioni adottate con i Decreti Legislativi n. 123 e n. 124 del 2 ottobre 2018, in particolare:
 - l'art. 15 che prevede, tra gli elementi del trattamento penitenziario, il lavoro che, accompagnato da opportune iniziative di formazione e tutoring, rappresenta uno strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena;
 - l'art. 20 per cui il lavoro rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario, finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti ed al conseguente abbattimento del rischio di recidiva;

- l'art. 20 ter che introduce il Lavoro di pubblica utilità per i soggetti *in vinculis* per cui *"i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative"* per cui il lavoro rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario, finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti ed al conseguente abbattimento del rischio di recidiva"
- l'art. 21 per cui *"i detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15"*.

- il d.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) prevede: a) all'art. 1 che *"il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"*; b) all'art. 27 che il condannato giunga ad una *"riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"*; c) all'art. 68, co. 6 che le direzioni degli istituti e dei Centri di Servizio Sociale (ora U.E.P.E.) *"di concerto fra di loro curano la partecipazione al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa"*; d) agli artt. 113 e 118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire *"una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo"*

- vista la legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che prevede, all'art. 6, co. 3 lett. a), che i Comuni, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono a *"promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"*;

- considerato che il mandato istituzionale dell'Amm.ne penitenziaria è finalizzato al reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza, anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva;

- *in particolare, il Provveditorato per la Puglia e la Basilicata intende promuovere interventi trattamentali, interagendo con gli Enti istituzionali, pubblici e privati, nazionali e locali, per favorire una programmazione comune utile al perseguimento dell'inclusione sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale;*

ritenuto che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato attua verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza rotto con la commissione del reato;

ritenuto che lo svolgimento di lavori di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi nei luoghi indicati nel presente Accordo;

dato atto che non rientrano nella presente convenzione né borse lavoro, né tirocini lavorativi, né lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro, non potendo derivare dallo svolgimento delle attività stabilite in questa convenzione la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo con l'Amministrazione;

ritenuto che il progetto individuale - che sarà definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto - dovrà tener conto della sua progettualità futura, oltre che delle sue esigenze familiari;

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI DI COMUNE ACCORDO STABILISCONO
QUANTO SEGUE:**

Art.1
(Oggetto)

Le parti indicate convengono di realizzare un Progetto - denominato **"Riordino Archivi e Movimentazione Fascicoli"** avente come finalità, attraverso l'attività di pubblica utilità, la sistemazione degli archivi e la movimentazione dei fascicoli da svolgere con impegno di volontariato, a titolo gratuito, presso gli Uffici Giudiziari di Lecce, da parte di soggetti detenuti presso la Casa Circondariale di Lecce, a sostegno del recupero sociale di persone in esecuzione penale, al fine di formarli attraverso la conoscenza e lo sviluppo di attività di pubblica utilità.

Nell'ambito di tale programma rieducativo e di recupero sociale, le attività di pubblica utilità si caratterizzeranno per lo spirito solidale che le sorregge; esse saranno svolte a titolo di volontariato gratuito a favore della collettività e saranno legate al senso di riscatto sociale che le persone in esecuzione penale, impegnate nel Progetto, sapranno dimostrare.

Tali attività verranno svolte senza alcun collegamento alla Rete Giustizia o ad altre Reti della P.A., nonché con utilizzo di software autorizzati dal DGSIA, con esclusione di archiviazione su supporti esterni, e tutte le attività saranno dettagliate nei rispettivi programmi di trattamento individualizzati.

Art. 2
(Impegno delle parti)

Le parti citate in questa convenzione s'impegnano, ciascuna per quanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità prefissati nel Progetto **"Riordino Archivi e Movimentazione Fascicoli"**, e precisamente:

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

- a) selezionare i detenuti da coinvolgere nel Progetto;
- b) promuovere la procedura per l'ammissione dei detenuti selezionati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 ter O.P.;
- c) attivare gli operatori dell'Equipe di osservazione e trattamento, affinché sostengano i detenuti partecipanti al Progetto durante le fasi di realizzazione dello stesso in base alle rispettive competenze professionali;
- d) segnalare i nominativi dei detenuti ammessi e la relativa qualifica professionale, previa acquisizione di impegno scritto e autorizzazione di ogni interessato ad utilizzare i propri dati sensibili. All'uopo, per ogni soggetto verrà formulato un programma di trattamento con le relative prescrizioni da osservare;
- e) comunicare il nominativo dell'operatore incaricato di seguire i detenuti e con cui l'Ente pubblico fruitore delle attività potrà rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- f) preparare ed accompagnare l'accoglienza dei detenuti nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- g) partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento e della formazione affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra i detenuti ed il contesto in cui gli stessi sono inseriti, con tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- h) fornire il detenuto della relativa idoneità sanitaria alla specifica mansione lavorativa che sarà attestata dalla Direzione Penitenziaria, prima dell'inizio dell'attività in questione attraverso il proprio medico competente.

Gli uffici giudiziari di Lecce si impegnano a:

- fornire una formazione di base sulle tecniche di archiviazione, digitalizzazione, riordino fascicoli e gestione della documentazione, nonché sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche);

- garantire l'assistenza di personale dipendente, che faccia da riferimento per i soggetti in esecuzione penale ammessi al Progetto;
- dotare i soggetti in esecuzione penale, ammessi al Progetto, delle attrezzature e del materiale necessario allo svolgimento dei compiti che agli stessi saranno affidati e a garantire i presidi di sicurezza e antinfortunistici;
- prevedere la presenza di un referente che affianchi i soggetti detenuti durante le fasi del Progetto, li supporti nell'esecuzione dei compiti loro affidati e mantenga i rapporti con la Direzione;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, ovvero ogni qualvolta necessario, con la Direzione della Casa Circondariale e con i soggetti interessati, l'attuazione del Progetto, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- rilasciare ai soggetti coinvolti nel Progetto un attestato relativo alla durata e alla tipologia di attività svolta, nonché all'impegno prestato;
- provvedere, in qualità di soggetto beneficiario delle prestazioni, a tutte le comunicazioni obbligatorie per legge e, in particolare, a quelle in materia antinfortunistica, ottemperando inoltre alle incombenze indicate nelle vigenti Circolari I.N.A.I.L.;
- richiedere ai soggetti inseriti nel Progetto l'impegno scritto a garantire, da parte del predetto personale, la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Comune di Lecce si impegna a:

- organizzare e sostenere, anche per il tramite di agenzie formative, la formazione dei soggetti ammessi a svolgere le attività di pubblica utilità, e a rilasciare, ove possibile, appositi attestati o certificati.

Art. 3

(Gruppo dei referenti)

Le parti concordano la costituzione di un gruppo di referenti - che potranno avvalersi di propri delegati - composto da tutti i legali rappresentanti degli attori istituzionali facenti parte della presente Convenzione.

Art. 4

(Durata e diritto di recesso)

L'efficacia della presente convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della Giustizia, come da circolare in data 8.11.2016 prot. 0160067.U del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

La Convenzione copre il periodo di realizzazione del Progetto, che nella prima fase - da ritenere sperimentale - è fissato per la durata di **anni tre, decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione ministeriale.**

La presente Convenzione è da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta da comunicarsi alle altre parti almeno 90 giorni prima dalla data di scadenza.

Art. 5

(Trattamento dei dati)

Le parti dichiarano di conformarsi alle disposizioni contenute nel D.L.gs 196 del 2003 e s.m.i., utilizzando i dati sensibili esclusivamente per motivi connessi alla realizzazione del progetto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti,

Lecce, 17 dicembre 2025

Il Provveditore per la Puglia e la Basilicata
dott. Pierpaolo D'Andria

Il Presidente della Corte di Appello di Lecce
dott. Roberto Maria Carrelli Palombi

Il Procuratore Generale della Repubblica di Lecce
Dott. Ludovico Vaccaro

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce
Dott. Giuseppe Mastropasqua

Il Presidente del Tribunale di Lecce
Dott. Antonio Del Coco

Il Procuratore della Repubblica di Lecce
Dott. Giuseppe Capoccia

Il Sindaco di Lecce
Sen. Adriana Poli Bortone